Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 novembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 20 NOVEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1954. — **Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli S. p. A., in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1954. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° novembre 1954. — **Società autolinee Roma, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1954. — **Società per azioni Molini Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1954. — **Società per azioni « Giuseppe Fratelli Bonaiti », in Calolziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1954. — **Società per azioni Unda Radio, in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1954 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1954. — **S.I.V.E.M. - S. p. A. - Società industriale veronese estrazione metano, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1954. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1954 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio - Fabbrica carte da parati e patinate, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1954. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1954. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1954. — **I.C.L.E. - Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero:** Obbligazioni sorteggiate dal 25 al 29 ottobre 1954. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio - Fabbrica carte da parati e patinate, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1954. — **Linificio e canapificio nazionale S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1954. — **Società per azioni Officine Bossi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1954. — **Riunione adriatica di sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1954. — **Società per azioni Basalti, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1954. — **Comune di Saronno:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1954. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1954. — **A.P.I. - Anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1954. — **Strade ferrate meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1954. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1954. — **Società grandi alberghi siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1954. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1954. — **Società per azioni La Vialarda, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1954. — **Autovox società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1954. — **Borsalino Giuseppe e fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1954. — **Officine Viberti - Torino - S. p. A.:** Errata-corrige. — **Snia Viscosa:** Errata-corrige. — **Shell italiana, società per azioni:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. **1053**.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Amsterdam (Paesi Bassi) ed istituzione nella stessa località di un Consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Amsterdam (Paesi Bassi) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Amsterdam (Paesi Bassi) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le Provincie dell'Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drente, Friesland e Groningen.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. **1054**.

Immissione alla vendita al pubblico di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Stop-King Size ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1954 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:

sigaretta « Stop-King Size » a L. 14.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1055.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, numero 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306, 31 agosto 1951, n. 1774, 11 aprile 1953, n. 417 e 26 gennaio 1954, n. 7;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

13) « Storia dei trattati e politica internazionale ».

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

6) « Istituzioni politiche comparate;
7) Storia delle istituzioni politiche;
8) Sociologia religiosa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1056.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753 e 31 luglio 1954, n. 865;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 168. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di: « Radiologia (semestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1057.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare » con sede in Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sul disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139, con cui viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Fiera del mare », con sede in Taranto, ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la opportunità di modificare lo statuto del suddetto Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo, con sede in Taranto, denominato « Fiera del mare », assume la nuova denominazione « Fiera internazionale del mare ».

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare » che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139.

L'allegato statuto composto di 17 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954

EINAUDI

VILLABRUNA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 16. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare » Taranto

Costituzione e scopi

Art. 1.

E' costituito, con sede in Taranto, l'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare ».

Art. 2.

Scopo dell'Ente è di curare l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera internazionale del mare, come mostra-mercato delle attività marinare internazionali, con specializzazione all'armamento, civile e militare, e alle attrezzature portuali.

Art. 3.

L'Ente potrà, inoltre, assumere e sviluppare iniziative utili ai fini dell'incremento delle attività marinare sia nel campo economico, che in quello culturale.

Art. 4.

Sono fondatori dell'Ente: la Camera di commercio, il Comune, l'Amministrazione provinciale di Taranto.

In riconoscimento delle particolari benemerenze che la Marina militare ha acquisito in occasione delle prime tre manifestazioni della Fiera del mare, viene considerato Fondatore « ad honorem » il Ministero della difesa-Marina.

Art. 5.

Sostenitore dell'Ente sarà considerato chi conferisce al patrimonio di questo, una volta tanto, la somma di lire un milione, benemerito chi verserà, una volta tanto, lire trecentomila.

Patrimonio e gestione

Art. 6.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle pertinenze inventariali delle precedenti manifestazioni;

b) dal capitale che verrà conferito da ciascuno dei tre Enti fondatori, dalle donazioni e dai contributi destinati ad incrementarlo;

c) dai contributi dei sostenitori e dei benemeriti;

d) dalla quota di attività netta di ciascuna manifestazione annuale, secondo il disposto del successivo art. 16.

Art. 7.

Alla gestione dell'Ente si provvede:

a) con la rendita netta del patrimonio;

b) con il ricavo del fitto degli stands, degli spazi, aree e di ogni altra concessione;

c) con i proventi dei biglietti di ingresso, della pubblicità e di altre iniziative fieristiche.

Amministrazione

Art. 8.

Sono organi di amministrazione:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Giunta esecutiva.

Presidente

Art. 9.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, sottoscrive gli atti deliberativi emanati dall'Ente.

Vice presidenti

Art. 10.

In seno al Consiglio di amministrazione vengono eletti due vice presidenti che coadiuvano il presidente e lo sostituiscono per delega di lui in caso di assenza o impedimento.

In mancanza di delega, le funzioni presidenziali vengono esercitate dal vice presidente più anziano di età.

I vice presidenti durano in carica tre anni.

Consiglio di amministrazione

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, è composto, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, dai seguenti membri:

1) da tre rappresentanti della Camera di commercio di Taranto, di cui il presidente in carica è componente di diritto;

2) da tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Taranto, di cui il presidente in carica è componente di diritto;

3) da tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Taranto, di cui il sindaco in carica è componente di diritto;

4) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

6) da un rappresentante del Ministero della difesa-Marina;
7) da un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;
8) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
9) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
10) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
11) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
12) da un rappresentante del Ministero del lavoro;
13) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
14) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale pesca);
15) da un rappresentante degli industriali;
16) da un rappresentante dei commercianti;
17) da un rappresentante degli agricoltori;
18) da un rappresentante degli artigiani;
19) da due rappresentanti degli espositori, designati dal presidente dell'Ente secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta esecutiva dell'Ente stesso, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio;
20) da un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo, nella persona del presidente in carica;
21) da un rappresentante degli armatori;
22) da due rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali indicate dal Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero del lavoro;
23) da due rappresentanti dei dirigenti di azienda, uno per l'industria e uno per il commercio.

I membri di cui ai numeri 15), 16), 17), 18), 21) e 23), sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali rappresentative delle categorie.

I componenti il Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al Consiglio di amministrazione spettano i pieni poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; esso ne determina le direttive, delibera sulle azioni da svolgere, sull'eventuale modifica dello statuto da sottoporre al Ministero dell'industria e commercio, e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Le funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e tutte le volte che almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso o dei componenti del Collegio sindacale, ne avanzi richiesta scritta e motivata.

Nel caso di vacanza, le Amministrazioni e gli Enti competenti provvederanno sollecitamente alle nuove designazioni.

Il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva potranno avvalersi della collaborazione di esperti appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori.

Giunta esecutiva

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione nomina una Giunta esecutiva della quale fanno parte il presidente dell'Ente che la presiede, i due vice presidenti, e sei membri del Consiglio stesso, da eleggersi a scrutinio segreto, dei quali almeno tre scelti fra i rappresentanti degli Enti fondatori, uno per ciascuno degli Enti.

La Giunta invigila all'esecuzione del deliberata del Consiglio di amministrazione e provvede all'ordinaria gestione dell'Ente. Può anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

Segretario generale

Art. 13.

Il segretario generale è nominato, su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, ed è considerato impiegato di concetto, dirigente, di ruolo.

Egli è a capo degli uffici, cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e di questi organi funziona da segretario.

Collegio dei sindaci

Art. 14

Il Collegio dei sindaci viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto da cinque membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
d) un rappresentante del Comune;
e) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina preventivamente l'indennità ai membri del Collegio dei sindaci.

Bilancio

Art. 15.

L'esercizio finanziario comincia il 1º gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

La Giunta esecutiva deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo per il nuovo esercizio e non oltre tre mesi della chiusura di ciascun esercizio finanziario il conto consuntivo dell'esercizio scaduto.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione sarà convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo.

I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei sindaci e corredati da una sua relazione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, entro un mese dall'approvazione del Consiglio d'amministrazione, dovranno essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e commercio.

Debbono parimenti venire sottoposti all'approvazione del predetto Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per più di un esercizio.

Ripartizione delle eccedenze attive

Art. 16.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 % in aumento del patrimonio;
il 50 % per la costituzione della riserva;
il 10 % a disposizione della Giunta, anche per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'Ente.

Scioglimento

Art. 17.

L'Ente potrà essere sciolto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione con i voti di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

L'Ente potrà essere altresì sciolto, per determinazione governativa, in caso di manifesta impossibilità di raggiungere i fini e, comunque, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il Ministro per la marina mercantile.

Il decreto Ministeriale di nomina del liquidatore potrà fissare le modalità della liquidazione, il termine entro cui la medesima deve essere compiuta.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore è soggetto alla approvazione del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Ministro per la marina mercantile.

Il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Ministro per la marina mercantile, può, in caso eccezionale, affidare la amministrazione straordinaria dell'Ente ad un proprio commissario straordinario.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto dell'Ente andrà ripartito fra gli enti fondatori di cui al primo comma dell'art. 4, proporzionalmente all'entità dei contributi da essi conferiti.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
VILLABRUNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1058.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230, modificato con regi decreti 31 ottobre 1929. n. 2475; 27 ottobre 1932, n. 2084; 13 dicembre 1934. n. 2403; 1° ottobre 1936, n. 2019; 20 dicembre 1937 n. 2684; 5 maggio 1939, n. 1145; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 643 e con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 853;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: « chimica analitica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1954
Atti del Govero, registro n. 87, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1954, n. 1059.

Emissione di due francobolli celebrativi dell'Assemblea generale dell'Interpol (Roma 1954).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità della emissione di due francobolli celebrativi dell'Assemblea generale dell'Interpol che avrà luogo in Roma nell'ottobre 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dell'Assemblea generale dell'Interpol che avrà luogo in Roma dal 9 al 14 ottobre 1954.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 2 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1954.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi alla posa di alcune tratte del cavo coassiale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 342, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1951, con il quale vennero fissati i termini del 1° ottobre 1951 e 31 agosto 1954, entro i quali avrebbero dovuto incominciarsi e compiersi i lavori e le espropriazioni relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali da eseguirsi sulle tratte indicate nel decreto Ministeriale citato;

Considerato che il termine di esecuzione, fissato con il decreto Ministeriale 12 novembre 1951 viene a scadere in data odierna, e che impreviste difficoltà nella

scelta definitiva dei tracciati, restrizioni e vincoli archeologici, necessità di realizzare nuove opere per sopravvenute esigenze di carattere militare, ritardi nelle censegne dei materiali hanno impedito la completa realizzazione delle opere;

Ritenuto necessario prorogare il termine di cui sopra per altri tre anni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 31 dicembre 1957 per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relativi alla posa del cavo coassiale per le tratte:

Milano-Verona; Firenze-Pisa; Torino-Modane; Verona-Brennero; Roma-Napoli; Roma-Pisa; Pisa-Genova; Verona-Trieste; Genova-Milano; Torino-Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1954

Il Ministro: CASSIANI

(5461)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1954.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1951, n. 198, con il quale il N. H. Clemente Rospigliosi venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;

Considerato che il predetto N. H. Rospigliosi ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Rinaldo Cantini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Grosseto

Con decreto Ministeriale 12 novembre 1954, n. 3602, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Grosseto, approvato con decreto Ministeriale 13 ottobre 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 10 ottobre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 13 ottobre 1956.

(5437)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 266

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	643,75
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,88	644,75
» Milano	624,88	644 —
» Napoli	624,85	644 —
» Palermo	624,87	643,81
» Roma	624,86	644,75
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	643,75

Media dei titoli del 19 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	62,425
Id. 5 % 1935	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,85
Id. 5 % 1936	94,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,87
1 dollaro canadese	» 644,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	134017	Imperatore Rosaria fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Panzanella Rosa fu Luciano . .	130 —
Id.	117896	Come sopra . .	135 —
Id.	134016	Imperatore Crispino fu Domenico, ecc. come sopra . .	130 —
Id.	117895	Come sopra .	135 —
P. R. 3,50 % (1934)	112680	Savarino Margherita fu Salvatore moglie di Di Trapani Leonardo, dom. in Partinico (Palermo), con vincolo dotale	210 —
Cons. 3,50 % (1902)	35587 (usufrutto)	Comune di Teora (Avellino), con usufrutto vitalizio a favore del sacerdote Ferrara Giovanni fu Nicola, quale parroco della Chiesa di San Nicola di Mira in Teora	112 —
Id.	38716 (usufrutto)	Comune di Teora (Avellino), con usufrutto a favore del sacerdote Ferrara Giovanni fu Nicola, quale parroco della Chiesa di San Nicola di Mira in Teora	1.057 —
P. R. 3,50 % (1934)	41571 (nuda proprietà)	Verrua Giuseppina di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Verrua Luigi fu Domenico, dom. in Torino	80,50 —
Id.	73310 (nuda proprietà)	Verrua Emma e Giuseppina di Luigi, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	199,50 —
Rend. 5 % (1935)	230049	Pozzoni Sandra fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Credaro Pierina di Francesco vedova Pozzoni, dom. a Sondrio .	750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 novembre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5384)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 10553/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 1° aprile 1935, n. 546.R/Gab. con cui alla signora Gamper Luigia, nata a Laces il 25 maggio 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 luglio 1954, dal sig. Campi Ermanno, figlio maggiorenne della predetta, in atto residente a Cermes;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 1° aprile 1935, n. 546, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Campi Ermanno e del di lui figlio Osvaldo viene ripristinato nella forma tedesca di: Gamper.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 ottobre 1954

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5466)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a quindici posti di grado iniziale della categoria di concetto « B » nei ruoli delle sedi regionali della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Art. 1.

(*Posti messi a concorso*).

E' bandito un concorso per esami a quindici posti del grado iniziale della categoria di concetto *B* nel ruolo del personale delle sedi della Società Italiana degli Autori ed Editori.

Art. 2.

(*Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere fornito del diploma di istituto medio superiore, rilasciato da scuola governativa o parificata;

2) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) avere il godimento dei diritti civili e politici;

4) avere sempre tenuto illibata condotta morale e civile;

5) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) avere, alla data del presente bando, compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32 anni, che per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 223, viene elevata ad anni 37 per tutti i candidati, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4;

8) non avere vincoli coniugali con altro dipendente della S.I.A.E.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegati di ruolo della S.I.A.E.

Non è ammesso al concorso chi, già dipendente della S.I.A.E., sia stato esonerato dal servizio per motivi disciplinari.

Art. 3.

(*Domande di ammissione*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno — pena la esclusione dal concorso — essere presentate direttamente, oppure pervenire a mezzo posta in piego, raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale della S.I.A.E. — Servizio del personale — in Roma, via Emanuele Gianturco n. 2, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1955.

La data di arrivo delle domande sarà quella risultante dal protocollo della S.I.A.E.

Non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti le cui domande risultino pervenute alla Direzione generale della S.I.A.E. dopo il termine sopra indicato, sebbene presentate in termine utile agli uffici postali.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) generalità (nome, cognome, paternità e maternità);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 37° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più titoli particolari di cui al successivo art. 4, dovranno indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la precisa indicazione del proprio domicilio e del recapito;

i) di essere disposti a raggiungere, a proprie spese, in caso risultassero tra i vincitori, qualsiasi sede segnalando in ordine di preferenza tre sedi fra quelle indicate nell'allegato *C*.

Unita alla domanda dovrà essere rimessa una dichiarazione, redatta nella forma di cui all'allegato *B* sui precedenti impieghi ed attività svolte.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

I candidati le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni sopra indicate, nessuna esclusa od eccettuata (tranne, ovviamente, quella inerente agli obblighi militari, per le donne) o siano sprovviste della firma e della relativa autenticazione saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Art. 4.

(*Elevazione del limite di età*)

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, punto 7), è elevato ad anni 42:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiate.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e 3 a 6 della categoria decima;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione.

Il limite massimo di età è ulteriormente elevato:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione per le domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I suddetti aumenti dei limiti di età sono cumulabili tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Art. 5.

(*Visita medica*)

La S.I.A.E. si riserva il diritto di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di propria fiducia.

Il candidato che, a seguito della visita medica effettuata dal sanitario di fiducia della Società, non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi a questa visita, è escluso dal concorso.

La visita medica può anche essere disposta dalla S.I.A.E. ai sensi del secondo comma del successivo art. 10 nei confronti dei candidati dichiarati idonei in seguito alle risultanze del concorso. Il tutto ai fini e per le conseguenze previste dallo stesso articolo.

Art. 6.

(*Documentazione per l'applicazione dei benefici di legge*)

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Direzione generale della S.I.A.E. — Servizio del personale — entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria e cioè:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svolte in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93: a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27400/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale del 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: il decreto di concessione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, di data posteriore a quella del presente bando, o, in mancanza, il mod. AI/19 rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. e sottoposto alla vidimazione dell'Opera stessa;

e) gli orfani dei caduti in guerra, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati: il certificato mod. 69 rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

g) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana, 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

h) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

i) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

m) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al punto 10 dell'art. 9 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

(*Ammissione al concorso*)

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La S.I.A.E. giudicherà dell'ammissibilità o meno al concorso degli aspiranti, in base ai requisiti quali risultano dalle dichiarazioni contenute nella domanda e di cui al precedente art. 3.

Dell'avvenuta ammissione verrà data agli interessati tempestiva comunicazione.

Art. 8.

(*Esami*)

Gli esami si svolgeranno in Roma nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti in seguito, e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Sia alle prove scritte che alle prove orali i candidati debbono esibire la carta d'identità personale debitamente aggiornata.

Gli esami saranno scritti ed orali, secondo il programma di cui all'allegato *A*.

Ai concorrenti saranno concesse sei ore per ciascuna prova scritta costituente la prima parte degli esami.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna delle prove stesse.

La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengano una votazione di sei decimi.

Art. 9.

(*Graduatoria e documentazione*)

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria finale saranno osservate le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati che ne abbiano documentato il diritto.

Inoltre, in sede di nomina, saranno tenute presenti, in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, le particolari provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra risultati idonei.

La graduatoria è approvata dal presidente della S.I.A.E. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza di graduatoria, dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bollettino della S.I.A.E., al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

Ai fini dell'assunzione all'impiego i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale della S.I.A.E Servizio del personale nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100: rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data del presente bando, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32° che per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 223, viene elevato ad anni 37 per tutti i candidati.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 37° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il

possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui all'art. 6.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età, dovrà produrre certificato dal quale risulti che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a termini delle disposizioni vigenti.

4. Certificato medico, in carta da bollo da L. 100 rilasciato da un ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico provinciale o militare;

legalizzato dal prefetto, se rilasciato da ufficiale sanitario (nel qual caso dovrà essere anche vistato dal sindaco) o da medico provinciale;

legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da medico militare;

dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del lavoro.

La qualifica del medico dovrà risultare dal certificato. Qualora l'aspirante sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, nel certificato ne deve essere fatta menzione e deve essere indicato se l'imperfezione stessa menomi l'idoneità all'impiego.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

5. Certificato generale, in carta da bollo da L. 200:
rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;
legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta, in carta da bollo da L. 100:
rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;
legalizzato dal prefetto.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, punto 1) o copia autenticata dal notaio.

Qualora in luogo del diploma originale sia stato rilasciato, a suo tempo, il certificato sostitutivo che contiene la esplicita dizione « sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale », potrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso, debitamente legalizzata. Non saranno accettati titoli di studio formalmente diversi da quelli sopraindicati.

8. N. 1 fotografia recente dell'aspirante, con firma, in bollo da L. 100 o da L. 200, a seconda che sia autenticata dal sindaco o da notaio;

la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è consentita, in luogo della fotografia come sopra autenticata e legalizzata, la presentazione di altro documento.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con tassa di bollo da L. 200 per ogni foglio.

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio dalla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportata la causa della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione attuale, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

10. Stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100:
rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;
legalizzato dal prefetto;
da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Per i certificati rilasciati da autorità residenti a Roma, non è necessaria la legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto. I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando.

Art. 10.
(Assunzione in prova)

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti in prova al grado iniziale della categoria di concetto *B* nel ruolo delle sedi ai sensi dell'art. 21 del regolamento del personale e con il trattamento economico pari a due terzi dell'importo previsto dalle tabelle in vigore per il personale della S.I.A.E. Tale trattamento economico sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova, fino al termine del periodo di prova che non potrà essere inferiore a sei mesi.

L'assunzione in prova è subordinata all'esito favorevole della visita medica del sanitario di fiducia della S.I.A.E., il quale con giudizio insindacabile, accerterà l'idoneità all'impiego.

Il candidato vincitore che dichiari di non accettare o che non prenda servizio entro il termine fissato dalla S.I.A.E. decade dall'impiego.

I concorrenti che abbiano superato gli esami, ottenendo l'idoneità, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.
(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della S.I.A.E. a termine dell'art. 14 del regolamento del personale, con successivo provvedimento da pubblicarsi nel bollettino della S.I.A.E.

Art. 12.
(Spese sostenute dai concorrenti)

Per i viaggi ed ogni altra spesa che i concorrenti sosterranno per partecipare al concorso, la S.I.A.E. non corrisponderà alcun rimborso.

Art. 13.
(Pubblicazione del bando)

Il presente bando sarà pubblicato nel bollettino della S.I.A.E.

Roma, addì 10 novembre 1954

Il direttore generale — ANTONIO CIAMPI

Il presidente — MARIO VINCIGUERRA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Istituzioni di diritto civile e diritto pubblico, oppure nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;

Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in specie.

Prova orale

Le materie delle prove scritte:

Principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie superiori);

Nozioni di diritto d'autore (1) e dei diritti erariali sugli spettacoli (2); statuto della S.I.A.E. (3).

---

(1) Legge 22 aprile 1941, n. 633 e regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

(2) Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

(3) Regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433 e dal decreto 16 aprile 1948, n. 643.

ALLEGATO *B*

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori
Direzione generale Servizio del personale — ROMA

Il sottoscritto . . .
di . ., domiciliato in .
Dichiara di non avere / avere parenti (od affini) in servizio presso la S.I.A.E. (1).
Dichiara, inoltre, di aver prestato servizio presso:

Ente o Ditta	Periodo	Mansioni svolte

di aver svolto le seguenti attività per il periodo a fianco di esse indicato . . .
e di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso . . . . .

In fede di quanto sopra.

Roma

Firma. . . .

(1) In caso positivo, indicare nome, cognome e grado di parentela del congiunto.

ALLEGATO *C*

SEDI DELLA S.I.A.E.

Ancona — Bari — Bologna — Cagliari — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Pescara — Roma — Torino — Trieste — Venezia — Verona.

(5479)

Concorso per esami a venticinque posti di grado iniziale della categoria d'ordine « C » nel ruolo della Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Art. 1.

(Posti messi a concorso)

E' bandito un concorso per esami a venticinque posti del grado iniziale della categoria d'ordine *C* nel ruolo del personale della Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori.

Art. 2.

(Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere fornito del diploma o licenza di corso triennale di scuola secondaria inferiore, rilasciato da scuola governativa o parificata;

2) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) avere il godimento dei diritti civili e politici;

4) avere sempre tenuto illibata condotta morale e civile;

5) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) avere, alla data del presente bando, compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32 anni, che per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 223, viene elevata ad anni 37 per tutti i candidati, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4;

8) non avere vincoli coniugali con altro dipendente della S.I.A.E.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegati di ruolo della S.I.A.E.

Non è ammesso al concorso chi, già dipendente della S.I.A.E., sia stato esonerato dal servizio per motivi disciplinari.

Art. 3.

(Domande di ammissione)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno — pena l'esclusione dal concorso — essere presentate direttamente, oppure pervenire a mezzo posta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale della S.I.A.E. Servizio del personale in Roma, via Emanuele Gianturco n. 2, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1955.

La data di arrivo delle domande sarà quella risultante dal protocollo della S.I.A.E.

Non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti le cui domande risultino pervenute alla Direzione generale della S.I.A.E. dopo il termine sopra indicato, sebbene presentate in termine utile agli uffici postali.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) generalità (nome, cognome, paternità e maternità);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 37° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più titoli particolari di cui al successivo art. 4, dovranno indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la precisa indicazione del proprio domicilio e del recapito;

i) di essere disposti a raggiungere, a proprie spese, in caso risultassero tra i vincitori, qualsiasi sede.

Unita alla domanda dovrà essere rimessa una dichiarazione, redatta nella forma di cui all'allegato *B*, sui precedenti impieghi ed attività svolte.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, nessuna esclusa od eccettuata (tranne, ovviamente, quella inerente agli obblighi militari, per le donne) o siano sprovviste della firma e della relativa autenticazione saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Art. 4.

(Elevazione del limite di età)

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2 punto 7), è elevato ad anni 42:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiate.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e 3 a 6 della categoria decima;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione.

Il limite massimo di età è ulteriormente elevato:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione per le domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I suddetti aumenti dei limiti di età sono cumulabili tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Art. 5.

(*Visita medica*)

La S.I.A.E. si riserva il diritto di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di propria fiducia.

Il candidato che, a seguito della visita medica effettuata dal sanitario di fiducia della Società, non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi a questa visita, è escluso dal concorso.

La visita medica può anche essere disposta dalla S.I.A.E. ai sensi del secondo comma del successivo art. 10 nei confronti dei candidati dichiarati idonei in seguito alle risultanze del concorso. Il tutto ai fini e per le conseguenze previste dallo stesso articolo.

Art. 6.

(*Documentazione per l'applicazione dei benefici di legge*)

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Direzione generale della S.I.A.E. Servizio del personale entro il termine perentorio di 20 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria e cioè:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svolte in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93: a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale del 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: il decreto di concessione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, di data posteriore a quella del presente bando, o, in mancanza, il mod. AI/19 rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. e sottoposto alla vidimazione dell'Opera stessa;

e) gli orfani dei caduti in guerra, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati: il certificato mod. 69 rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

g) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana, 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

h) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

i) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: coppia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

m) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al punto 10 dell'art. 9 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

(*Ammissione al concorso*)

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La S.I.A.E. giudicherà dell'ammissibilità o meno al concorso degli aspiranti, in base ai requisiti quali risultano dalle dichiarazioni contenute nella domanda e di cui al precedente art. 3.

Dell'avvenuta ammissione verrà data agli interessati tempestiva comunicazione.

Art. 8.

(*Esami*)

Gli esami si svolgeranno in Roma nel luogo, nei giorni o nell'ora che saranno stabiliti in seguito, e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Sia alle prove scritte che alle prove orali i candidati debbono esibire la carta d'identità personale debitamente aggiornata.

Gli esami saranno scritti ed orali, secondo il programma di cui all'allegato *A*.

Ai concorrenti saranno concesse sei ore per ciascuna prova scritta costituente la 1ª parte degli esami.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengano una votazione di sei decimi.

Art. 9.

(*Graduatoria e documentazione*)

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria finale saranno osservate le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati che ne abbiano documentato il diritto.

Inoltre, in sede di nomina, saranno tenute presenti, in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, le particolari provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra risultati idonei.

La graduatoria è approvata dal presidente della S.I.A.E. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza di graduatoria, dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bollettino della S.I.A.E., al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

Ai fini dell'assunzione all'impiego i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale della S.I.A.E. — Servizio del personale — nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita (in bollo da L. 100):

rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data del presente bando, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32° che per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 223, viene elevato ad anni 37 per tutti i candidati.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 37° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui all'art. 6.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 100:

rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

legalizzato dal prefetto.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in bollo da L. 100:

rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

legalizzato dal prefetto.

Qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età, dovrà produrre certificato dal quale risulti che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a termini delle disposizioni vigenti.

4. Certificato medico, in carta da bollo da L. 100:

rilasciato da un ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico provinciale o militare;

legalizzato dal prefetto, se rilasciato da ufficiale sanitario (nel qual caso dovrà essere anche vistato dal sindaco) o da medico provinciale;

legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da medico militare;

dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del lavoro.

La qualifica del medico dovrà risultare dal certificato. Qualora l'aspirante sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, nel certificato ne deve essere fatta menzione e deve essere indicato se l'imperfezione stessa menomi l'idoneità all'impiego.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi civili per fatti di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

5. Certificato generale, in carta da bollo da L. 200:

rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta, in carta da bollo da L. 100:

rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

legalizzato dal prefetto.

7. Diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 punto 1) o copia autenticata dal notaio.

Qualora in luogo del diploma originale sia stato rilasciato, a suo tempo, il certificato sostitutivo che contiene l'esplicita dizione « sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale », potrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso, debitamente legalizzata. Non saranno accettati titoli di studio formalmente diversi da quelli sopraindicati.

8. N. 1 fotografia recente dell'aspirante, con firma, in bollo da L. 100 o da L. 200, a seconda che sia autenticata dal sindaco o da notaio;

la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è consentita in luogo della fotografia come sopra autenticata e legalizzata, la presentazione di altro documento.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con tassa di bollo di L. 200 per ogni foglio.

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio dalla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi: sui documenti dei riformati deve essere riportata la causa della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione attuale, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

10. Stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100:

rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

legalizzato dal prefetto;

da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Per i certificati rilasciati da autorità residenti a Roma, non è necessaria la legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto. I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando.

Art. 10
(*Assunzione in prova*)

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti in prova al grado iniziale della categoria d'ordine *C* ruolo della Direzione generale ai sensi dell'art. 21 del regolamento del personale e con il trattamento economico pari a due terzi dell'importo previsto dalle tabelle in vigore per il personale della S.I.A.E. Tale trattamento economico sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova, fino al termine del periodo di prova che non potrà essere inferiore a sei mesi.

L'assunzione in prova è subordinata all'esito favorevole della visita medica del sanitario di fiducia della S.I.A.E., il quale con giudizio insindacabile, accerterà l'idoneità all'impiego.

Il candidato vincitore che dichiari di non accettare o che non prenda servizio entro il termine fissato dalla S.I.A.E. decade dall'impiego.

I concorrenti che abbiano superato gli esami, ottenendo l'idoneità, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.
(*Commissione esaminatrice*)

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della S.I.A.E. a termine dell'art. 14 del regolamento del personale, con successivo provvedimento da pubblicarsi nel bollettino della S.I.A.E.

Art. 12.
(*Spese sostenute dai concorrenti*)

Per i viaggi ed ogni altra spesa che i concorrenti sosterranno per partecipare al concorso, la S.I.A.E. non corrisponderà alcun rimborso.

Art. 13.
(*Pubblicazione del bando*)

Il presente bando sarà pubblicato nel bollettino della S.I.A.E.

Roma, addì 10 novembre 1954

Il direttore generale
ANTONIO CIAMPI

Il presidente
MARIO VINCIGUERRA

Allegato A

PROVE SCRITTE

1ª *Parte*:

Componimento italiano;

Problema di aritmetica e geometria (secondo il programma delle scuole medie inferiori).

2ª *Parte*:

Saggio di stenografia (5' di dettato, velocità 80 parole al minuto, traduzione a macchina dello stenoscritto in un'ora) e dattilografia.

PROVA ORALE

Aritmetica e geometria (secondo il programma delle scuole medie inferiori);

Storia d'Italia dal 1815. Geografia d'Europa e particolarmente d'Italia;

Elementi di contabilità (secondo il programma delle scuole commerciali inferiori) ed elementi di statistica;

Diritti e doveri degli impiegati;

Statuto della S.I.A.E. (1) e cenni sulla legislazione del diritto d'autore (2).

---

(1) Regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433 e dal decreto 16 aprile 1948, n. 643.

(2) Legge 22 aprile 1941, n. 633 e regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Allegato B

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori
Direzione generale Servizio del Personale ROMA

Il sottoscritto . . . .
di domiciliato in . .

Dichiara di $\frac{\text{non avere}}{\text{avere}}$ parenti (od affini) in servizio presso la S.I.A.E. (1).

Dichiara, inoltre, di aver prestato servizio presso:

Ente o Ditta	Periodo	Mansioni svolte

di avere svolto le seguenti attività per il periodo a fianco di esse indicato: . . e di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso . . . .

In fede di quanto sopra.

Roma, ...

Firma . . . .

---

(1) In caso positivo, indicare nome, cognome e grado di parentela del congiunto.

(5480)

PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 2164 del 16 febbraio 1954, con il quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1951, ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 28081 del 4 aprile 1952;

Considerato che in seguito alla rinuncia di alcuni vincitori occorre modificare il predetto decreto di nomina;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia dei candidati stessi;

Decreta:

Ai seguenti sanitari che regolarmente interpellati hanno dichiarato di accettare la nomina, è assegnata la condotta medica a fianco di ciascuno indicata secondo l'ordine di preferenza segnato dagli stessi sanitari nella domanda di ammissione:

1) Caronia dott. Cesare: Carini;
2) Paladino dott. Pietro: Bagheria (Aspra);
3) Riili dott. Rosolino: Cerda (1ª condotta);
4) Petta dott. Giorgio: Capaci;
5) Coniglio dott.ssa Anna Maria: Prizzi (2ª condotta);
6) Pollani dott. Vincenzo: Vicari;
7) Farina dott. Francesco: Castronovo di Sicilia;
8) Mendola dott. Salvatore: Collesano (frazione Scillato 2ª condotta);
9) Li Pira dott. Bonaventura: Montemaggiore Belsito;
10) Panzarella dott. Giuseppe: Cerda (2ª condotta);
11) Sannasardo dott. Benedetto: Cefalà Diana;
12) Tantillo dott. Salvatore: Balestrate (frazione Trappeto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dell'Ufficio provinciale di sanità pubblica di Palermo, nonchè su quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 14 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: LIOTTA

(5304)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn. 35060 e 35061, rispettivamente in data 6 e 7 agosto 1954, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia dei candidati Fanesi Renato e Sarno Salvatore è rimasta vacante la sede veterinaria consortile di Colli al Volturno, e che pertanto occorre assegnarvi altro veterinario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicato dai candidati;

Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paventi Michele è assegnato alla condotta veterinaria di Colli al Volturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Campobasso e del Comune interessato.

Campobasso, addì 29 ottobre 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(5302)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 22 luglio 1954, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;
Considerato che il dott. De Rinaldis Isaia, dichiarato vincitore della condotta di Santa Cesarea Terme, ha rinunciato alla nomina e che analoga rinuncia ha presentato il dott. Greco Nicola, opportunamente interpellato;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore della condotta di Santa Cesarea Terme il dott. Carluccio Aldo di Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 8 novembre 1954

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 22 luglio 1954, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;
Considerato che il dott. Caporaletti Italo, dichiarato vincitore della seconda condotta di Carmiano, non ha assunto servizio entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di nomina ed è stato, quindi, dichiarato decaduto con deliberazione n. 112 del 13 ottobre 1954 di quel Consiglio comunale;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Inguscio Luigi di Vito è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Carmiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 8 novembre 1954

Il prefetto: D'ADDARIO

(5419)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Santuari Lina, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Bedollo, ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471/III/a, l'ostetrica Mora Irma, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettare il suddetto posto;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Mora Irma fu Fedele è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Bedollo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 10 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Frizzi Carla, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Avio, ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Lazzari Erina, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettare il posto suddetto;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Lazzari Erina fu Domenico è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Avio ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 10 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(5441)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.